

Le edicole non sono più sole

Cambia la mappa dei punti vendita di giornali. Con il Dlgs 24 aprile 2001 n. 170 il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica, dal 29 maggio scorso, sarà articolato, su tutto il territorio nazionale, in punti di vendita esclusivi e non esclusivi: i primi sono rappresentati dai punti di vendita, previsti nel piano comunale di localizzazione, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i secondi sono rappresentati dagli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.

L'attività di vendita è soggetta al rilascio di autorizzazione (sia per gli esclusivi che per i non esclusivi) da parte dei Comuni, anche a carattere stagionale.

Non solo edicole. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

1) le rivendite di generi di monopolio;

2) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 metri quadrati;

3) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

4) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f), g) del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati;

5) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con

■ SENZA AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione nei casi di:

- Vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- Vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, religiosa o sindacale
- Vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi
- Vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- Consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti
- Vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti
- Vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture
- Punti di vendita esclusivi, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione

un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati;

6) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, otterranno il rilascio di diritto dell'autorizzazione.

Viceversa, i soggetti indicati, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al Comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)-bis, numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.

I permessi. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti vendita esclusivi e per quelli

non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

I punti vendita esclusivi e non esclusivi (questi ultimi limitatamente alla tipologia di giornali prescelta per la vendita) devono assicurare parità di trattamento alle diverse testate nella vendita di quotidiani e periodici.

Il prezzo di vendita, al pari delle condizioni economiche e delle modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, dovranno essere identici per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non.

Tutti i punti vendita dovranno prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate detenute. È comunque vietata l'esposizione al

pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. Le norme del decreto legislativo sono applicabili anche alla stampa estera in vendita in Italia.

Meno vincoli. Con il secondo comma dell'articolo 9 sono abrogati l'articolo 14 della legge 416/1981 e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, relativi alle autorizzazioni per la vendita, per cui viene meno il vincolo dell'esercizio diretto della rivendita da parte del titolare e dei suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado. In altre parole, sarà possibile in futuro concedere l'affidamento in gestione della rivendita anche ad altri soggetti, così come si potrà ottenere il rilascio di autorizzazioni per la vendita esclusiva di pubblicazioni anche a favore di persone giuridiche (nel passato era consentito solo nel caso in cui vi fosse abbinamento di altri settori merceologici).

Nel nuovo sistema non è stata invece riproposta la semplificazione fiscale (contenuta originariamente alla lettera c) dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 416/81) che considerava le prestazioni relative alla consegna porta a porta e alla vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti (nel caso in cui non fossero svolte da loro personale dipendente), inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; sui compensi corrisposti per queste prestazioni, qualora si trattasse di compensi determinati in relazione a un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre, doveva essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta con aliquota minima della tabella Irpef. D'ora in avanti si dovranno perciò applicare i principi generali.